



N.102/2006

Reg. Dec.

N. 1367 Reg. Ric.

Anno 2004

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1367 del 2004 proposto dai signori Benvenuto Massagrande e Livia Fulici, rappresentati e difesi dagli avvocati A. Ferretti e A. Vittucci, domiciliati in Roma, via di Santa Costanza 35, presso lo studio del secondo

c o n t r o

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- l'Ente Nazionale Strade-ANAS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III, 17 dicembre 2002 n. 12488

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata

RL

amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 ottobre 2005 il Consigliere Filippo Patroni Griffi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

1. La presente controversia concerne la domanda di risarcimento del danno proposta dagli odierni appellanti nei confronti dell'ANAS in relazione all'occupazione di terreni di loro proprietà. Al riguardo, gli appellanti -come dedotto già in prime cure- assumono che parte dei terreni occupati non erano ricompresi nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 giugno 1984, di approvazione del progetto di allargamento del Grande Raccordo Anulare, né nel conseguente decreto del Prefetto di Roma 12 luglio 1986 n. 15751, recante l'occupazione d'urgenza delle aree; che, per la parte ricompresa nei suddetti decreti, l'immissione in possesso avveniva solo in data 28 novembre 1986 e non era mai stata seguita da decreto di esproprio.

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso e gli originari ricorrenti, nell'appellare la sentenza, ripropongono le originarie doglianze. L'Amministrazione, nel costituirsi, chiede la reiezione dell'appello.

All'udienza del 25 ottobre 2005, la causa è stata trattenuta in

decisione.

2. Sulla controversia in esame il giudice amministrativo difetta di giurisdizione.

Tale difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello, in quanto la sentenza di primo grado non reca alcuna statuizione in punto di giurisdizione, sicché non ricorre alcuna preclusione da giudicato interno (conf., da ultimo, Ad. Plen. N. 4 del 2005).

3. A seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, deve ritenersi che esulino dalla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti meri comportamenti dell'Amministrazione in materia urbanistica ed espropriativa. Se tale giurisdizione è da ritenere sussistere in ordine alle controversie risarcitorie conseguenti all'annullamento di provvedimenti amministrativi, essa non sussiste in quelle ipotesi in cui la pretesa risarcitoria non risulti collegata all'esercizio formale di un potere pubblico, ma discenda da un mero comportamento illecito dell'amministrazione.

Nella specie, la pretesa risarcitoria degli appellanti in parte è collegata a un cd. sconfinamento operato dall'amministrazione in sede di esecuzione di un decreto di occupazione d'urgenza e in parte discende dalla immissione in possesso effettuata oltre il termine di tre mesi di efficacia dello stesso e non seguita da alcun decreto di esproprio ma dalla semplice costruzione dell'opera pubblica.

Trattasi, con riguardo a entrambi i capi della pretesa

risarcitoria, di danni derivanti da un mero comportamento dell'amministrazione, nel primo caso riconosciuto estraneo all'ambito di cognizione del giudice amministrativo già prima dell'intervento del giudice costituzionale (Cons. Stato, VI, n. 2221 del 2004), nel secondo caso concernente fattispecie ad ogni modo diversa da quella esaminata dalla decisione n. 4 del 2005 dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio, perché nella presente controversia la stessa immissione in possesso è addirittura intervenuta successivamente alla scadenza dell'efficacia del decreto di occupazione.

L'assoluta estraneità delle pretese risarcitorie all'esercizio formale e tipico di una potestà pubblica esclude la giurisdizione del giudice amministrativo.

L'appellata sentenza va pertanto annullata senza rinvio.

Ricorrono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, pronunciando sull'appello, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale amministrativo.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì *25 ottobre 2005*, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in

camera di consiglio con l'intervento dei Signori:

Lucio Venturini	Presidente
Filippo Patroni Griffi	Consigliere estensore
Pier Luigi Lodi	Consigliere
Antonino Anastasi	Consigliere
Vito Poli	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi

Lucio Venturini

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

16 gennaio 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao